



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

ROBERTA LEONI	Presidente
LINA MUSUMARRA	Componente
RICCARDO AQUILANTI	Componente Relatore

**SENTENZA**

**NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO**

**TRIB. FED. 27/15**

**PROC. P.A. 141/14**

**CONTRO**

**BERNARDI DANIELE (tessera F.I.S.E. 002686/A)**

**PER LA REVOCA**

del provvedimento comminato dal Giudice Sportivo Nazionale in data 22.12.14 ai sensi dell'art. 11, c. 1 Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con il quale il Sig. Bernardi veniva sospeso dall'esercizio di ogni attività federale;

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

A seguito del provvedimento di sospensione di cui sopra, emesso dal Giudice Sportivo Nazionale, il Sig. Bernardi depositava istanza di revoca - ai sensi dell'art. 35 bis del R.G. FISE - innanzi la presente Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.

Sosteneva l'istante che il provvedimento di sospensione dovesse essere revocato poiché la sentenza penale di condanna del Tribunale Penale di Biella, in forza della quale il provvedimento veniva irrogato, si presentava *"...contraddittoria e lacunosa..."* e non aveva valutato compiutamente *"...l'articolata e complessa istruttoria dibattimentale né le difese sviluppate dall'imputato, liquidate con affermazioni apodittiche, prive di una motivazione congrua, adeguata ed apprezzabile sotto il profilo giuridico..."*



L'istante afferma poi che *“...la sentenza penale di primo grado sia decisamente censurabile e non possa costituire una giustificazione attendibile ed obiettiva per adottare un provvedimento disciplinare nei propri confronti...”*

Riferiva ancora la difesa del Sig. Bernardi come *“...un provvedimento sospensivo duraturo come quello per il quale si chiede la revoca – anche alla luce della sospensione a data da destinarsi del procedimento disciplinare R.G.N. 27/15 (P.A. 141/14) – inciderebbe pesantemente sulla condizione già compromessa del Sig. Bernardi che, alle comprensibili ansie legate al procedimento penale in corso ed alle precarie condizioni di salute, dovrebbe aggiungere la perdita della propria attività di istruttore...”*

Sosteneva poi l'istante che il provvedimento di sospensione fosse viziato per errata interpretazione dell'art. 11 Codice di Comportamento Sportivo del CONI, poiché sospeso da *“ogni attività federale”* considerando questa una *“...espressione assai generica e non circoscritta, che non consente di individuare con certezza l'ambito applicativo e l'effettiva portata del disposto...”*

Sostiene infatti il reclamante come la sospensione abbia ad oggetto le cariche rappresentative ma non quelle di giudice e istruttore.

Si precisa come la sentenza penale di condanna non sia passata in giudicata ed è stata impugnata dall'istante innanzi la Corte di Appello di Torino, mentre il giudizio disciplinare innanzi il Tribunale Federale, recante n. 27/15 (P.A. 141/14) è attualmente sospeso in pendenza della definizione del giudizio ordinario penale di secondo grado.

All'udienza di discussione fissata per il giorno 15 dicembre 2015, sentite le parti, la Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, riservatasi di decidere, ha assunto la seguente

### **DECISIONE**

L'appello del Sig. Daniel Bernardi deve essere dichiarato improcedibile per i seguenti motivi.

L'art. 26 del regolamento di giustizia FISE espressamente prevede, in caso di impugnazione, il pagamento di un contributo per l'accesso ai servizi di giustizia da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro e non oltre



Federazione Italiana Sport Equestri

---

la data di deposito o di invio del reclamo, del ricorso o della istanza.

Il mancato pagamento di tale contributo nei modi e termini sopra indicati, determina l'improcedibilità della domanda.

Il Sig. Bernardi, da quanto risulta, non ha provveduto al pagamento del predetto contributo né ha prodotto, unitamente all'istanza di revoca, copia della disposizione irrevocabile di bonifico così come previsto dal regolamento di giustizia.

L'appello dunque non può che essere dichiarato improcedibile.

Ad ogni buon conto questa Corte ritiene opportuno evidenziare che l'art. 35 bis del precedente regolamento di giustizia, oggi sostanzialmente recepito dall'art. 59, individua nel Giudice sportivo il Giudice competente a decidere sulla domanda di revoca; pertanto questa Corte, anche ammesso e non concesso, non avrebbe potuto assumere alcuna decisione dovendo dichiararsi incompetente in favore del Giudice Sportivo Nazionale.

\*\*\*

Per tutto quanto sopra esposto, la Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 27/15, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, dichiara l'appello improcedibile per le ragioni di cui in parte motiva.

Manda la Segreteria per ogni ulteriore incombente e per le comunicazioni di rito.

Roma 15 dicembre 2015

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D'APPELLO

F.to Presidente Relatore Avv. Roberta Leoni

F.to Consigliere Avv. Lina Musumarra

F.to Consigliere relatore Avv. Riccardo Aquilanti